

3912
TERRITORIO

MESSAGGIO

concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica
utilità del piano regolatore (PR) del Comune di Manno

del 31 marzo 1992

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative
il ricorso di seconda istanza interposto nella procedura di
approvazione di alcune varianti al PR del Comune di Manno.

In virtù degli art. 21 e 22 cpv. 2 della legge edilizia del 19
febbraio 1973 (LE) l'approvazione di un PR compete al Consiglio
di Stato, la cui decisione, sotto il profilo della pubblica
utilità, può essere censurata presso il Gran Consiglio che
decide in ultima istanza.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n.
1832 del 14 marzo 1990, ha approvato le varianti al PR di
Manno.

Contro la suddetta decisione è pervenuto il ricorso 4 maggio
1990 interposto dalle signore Liliana Fè, nata Terrani e Marisa
Verda, nata Terrani.

Sul ricorso si formulano le seguenti osservazioni.

Le ricorrenti si oppongono all'inserimento del loro fondo
mappale no. 459 nella zona agricola del PR di Manno.
Esse rilevano le diverse situazioni pianificatorie succedute
nel tempo, (genesì della pianificazione del territorio di
Manno) a partire dal 1973, richiamano l'occupazione del loro
fondo da un progettato svincolo autostradale da tempo
abbandonato e quindi non più iscritto nel PR e chiedono:

- a) che il loro ricorso venga accolto; la decisione impugnata
sia pertanto annullata;
- b) che una superficie della parte bassa del fondo (8000 o 6000
m²) venga inserita nella zona edificabile.

Lo scrivente Consiglio di Stato si è sempre opposto
all'inclusione, anche solo parziale, del fondo mappale no. 459
nella zona edificabile. Al riguardo si richiama integralmente
quanto esposto al punto 4.2.1 pag. 27/28 della decisione no.
1832, qui contestata.

Il Comune ha incluso il fondo delle ricorrenti nella zona agricola tenendo conto delle indicazioni del progetto di Piano Direttore del luglio 1984 e delle esigenze della legge federale sulla pianificazione del territorio.

Il fondo delle ricorrenti risulta essere iscritto nel Piano Direttore 1990 quale zona agricola della quale una porzione è riservata quale superficie SAC. Anche il Tribunale federale nella sua decisione del 14 dicembre 1987 che respinge un ricorso di diritto pubblico presentato l'8 settembre 1986 dalle qui ricorrenti, ha affermato che l'inserimento del fondo mappale no. 459 nella zona agricola è sorretto da un interesse pubblico rilevante, che prevale su quello privato dei proprietari.

D'altra parte la LALPT come già la LE all'art. 24 cpv. 2 prevede che il PR organizza e disciplina le attività d'incidenza territoriale in funzione dei bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni. Il dimensionamento del PR di Manno, come rilevato nella decisione no. 4577 dell'11 agosto 1982, va già oltre le necessità di sviluppo prevedibili per cui anche sotto questo aspetto la richiesta delle ricorrenti non è giustificata da un interesse pubblico preminente.

Per questi motivi si propone di respingere il ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli